



circ. 1/99

Roma, 30 aprile 1999

A tutte le imprese

epc

All' Ordine dei Dottori Commercialisti

Ai soci

In riferimento alla circolare del 7 aprile 1999 diramata dall'ufficio tributario dell'Anica, con oggetto "Assoggettamento a IVA dei compensi per la cessione dei diritti d'autore", indirizzata a tutte le imprese operanti nel settore della produzione, si rende noto - a tutte le imprese operanti nel settore del doppiaggio, con preciso riferimento al trattamento fiscale dell'autore dell'adattamento dei dialoghi - che quanto citato, e cioè l'esclusione delle opere cinematografiche dal non assoggettamento a IVA in base all'art. 3, comma 4, lettera a) del DPR 26 ottobre 1972, n.633, viene indicato in modo improprio, in quanto tale riferimento ha valore per i trasferimenti tra società diverse dei proventi derivanti dall'utilizzazione dell'opera e soprattutto riguardo l'IVA sui biglietti di ingresso; non certo sui proventi del singolo autore per la realizzazione di tale opera.

A tacitare ogni tentativo di destabilizzare la volontà di armonizzazione del settore del doppiaggio, ribadiamo che tale indirizzo è CONFERMATO dalla Risoluzione n.126 del 14 dicembre 1993 del Ministero delle Finanze che esclude specificatamente i compensi generati dall'attività di Adattatore dei dialoghi dal campo di applicazione dell'IVA e RICONFERMATO successivamente con un ulteriore Risoluzione il 3 dicembre 1994, sempre dal Ministero delle Finanze, a fronte di un quesito presentato dall'Anica.

In conclusione si ricorda alle Imprese (nell'intento di evitare turbative del mercato con conseguente configurazione di concorrenza sleale) e all'Ordine dei Dottori Commercialisti che ci legge in copia, che i proventi generati dall'attività di Autore dell'adattamento dei dialoghi sono esclusi dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e che la Ritenuta d'Acconto va calcolata, come stabilito dal T.U. sulle imposte dirette, sul 75 per cento del compenso, mentre il contributo previdenziale obbligatorio riscosso dall'Enpals va calcolato sul 100 per cento del compenso, ferma restando per quest'ultima voce la possibilità di una futura modificazione percentuale, in quanto la materia, per gli sceneggiatori e i dialoghisti, è attualmente all'attenzione del legislatore nel Collegato alla Finanziaria.

Si ricorda infine che il documento fiscale per i proventi di cui sopra deve essere emesso esclusivamente dal Dialoghista e che ogni altra documentazione ha valore nullo.

Il Consiglio Direttivo